



COMUNE DI VEROLANUOVA

Provincia di Brescia

COPIA

Deliberazione n. 22 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
Seduta Pubblica del 29-04-2025, ore 20:30

OGGETTO: CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 ANNUALITA' 2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI . APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - NUMERO RATE E SCADENZE

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile, con inizio della seduta alle ore 20:30 nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza Ordinaria di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti i Consiglieri nelle persone dei sigg.ri:

DOTTI STEFANO	P	GUARISCO CHIARA	P
TONINELLI ADRIANO ANGELO	P	BASSINI DOMENICO	P
NERVI MARIA ANGELA	A	TOLETTINI MASSIMO	P
TOMASONI GIANMARIA	P	SALA LAURA	P
BRAGADINA MARIA CARLOTTA	P	PARENTI PAOLO	P
ZANOLI STEFANO	P	MAZZOTTI CHIARA	P
SECCAMANI LAURA	P		

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del presente verbale.**

Il Sindaco, con riferimento al Piano Economico Finanziario TARI per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025, riferisce come, rispetto all'analogo documento dell'anno precedente, vi sia stato un aumento complessivo del 5%. Pertanto il PEF si attesta a 1.032.000,00 Euro. Fa presente che gli avvisi di pagamento risultano già emessi e suddivisi in tre rate, due di acconto e una di saldo.

Per quanto riguarda altri aspetti, che è stata inserita una novità con riguardo agli sfalci, che non sono più classificati come rifiuti ma come “sotto prodotti”. Di conseguenza, ove separato correttamente, dovrebbe essere escluso fra le voci di costo e oggetto di recupero.

L'aumento del PEF è speculare all'aumento dei costi. Osserva che le modalità di svolgimento del servizio sono particolarmente apprezzate. Con inerenza allo spazzamento, l'obiettivo è quello di migliorare il servizio. L'attuale gestore, GARDA UNO, dispone di mezzi di dimensioni più ridotte, che riescono ad operare anche su strade caratterizzate da una carreggiata di modeste dimensioni.

Dopodiché, non essendovi ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che continua ad essere disciplinata dai commi dal 641 al 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”;

RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- il comma 683: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;
- il comma 654: “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;
- il comma 651: “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune di Verolanuova ha approvato il bilancio di previsione 2025 – 2027 con atto n. 14 del 15 Gennaio 2025;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, che recita: “*Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento*”;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/02/2018 è stato affidato alla Società in house “Garda Uno Spa” il Servizio di gestione integrata, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*” e già esercitati negli altri settori di competenza;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/rif avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;
- la Determina del 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la Delibera del 21 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA avente ad oggetto: “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” con la quale l’Autorità ha pubblicato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la Delibera del 03 agosto 2023 n. 387/2023/R/rif ARERA avente ad oggetto: “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- la Delibera del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif ARERA avente ad oggetto: “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
- la Determina del 06 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ARERA avente ad oggetto: “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF*”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2024 con la quale, ai sensi della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n° 363/2021/R/rif, è stata approvata la revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative tariffe TARI dell’anno 2024;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 20/03/2025 Prot. 4258 da parte della società GARDA UNO SPA che conferma l’assenza di qualsivoglia squilibrio economico e finanziario nella gestione e pertanto, non risulta necessario procedere all’applicazione dell’art. 4.7 del MTR2 (revisione infra periodo del PEF);

RITENUTO, pertanto opportuno confermare il piano economico finanziario per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 per l’anno 2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della delibera Arera n.363/2021/R/rif MTR2 di cui al prospetto in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DATO ATTO che il Comune di Verolanuova, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto dal Gestore – Garda Uno Spa - con nota prot. n. 5143 del 28/03/2024 la seguente documentazione:

- Piano Economico Finanziario periodo 2024-2025 (**Allegato 1**), dal quale emergono i seguenti costi:

	2024	2025
COSTI VARIABILI	718.948	755.716
COSTI FISSI	313.552	334.603
TOTALE	1.032.499	1.090.319

Le percentuali di ripartizione dei costi relativi all'anno 2025 è la seguente:

- COSTI VARIABILI: 69,31% corrispondenti ad € 755.716,00;
- COSTI FISSI: 30,69% corrispondenti ad € 334.603,00;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 159 del 11/03/2024 è stato affidato al Consorzio CO.SE.A. di Castel di Casio (BO) la validazione del Piano Economico Finanziario;

ACQUISITO, pertanto, dal Consorzio CO.SE.A. con nota prot. n. 6016 del 15/04/2024 il Report di validazione PEF 2024-2025 rifiuti (**Allegato 5** della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2024 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025);

PRESO ATTO che i costi riportati nel Piano Economico Finanziario, suddivisi in quota fissa e quota variabile, devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

RILEVATO che dai costi riportati nel Piano Economico Finanziario è stato decurtato l'importo di Euro 9.011 quale entrata relativa al contributo del MUIR, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07 come precisato nella Determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 art. 1 comma 1.4;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla Deliberazione Arera n. 443/2019 articolo 5, comma 5.1, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, secondo la percentuale di seguito indicata:
 - 58% a carico delle utenze domestiche;
 - 42% a carico delle utenze non domestiche;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/1999;

PRESO ATTO che ai fini della determinazione delle tariffe dell'anno 2025:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L. 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;
- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti ka, kb, kc, kd di cui al D.P.R. 158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2024 e sono indicati analiticamente nel prospetto delle tariffe;

VISTA la Deliberazione Arera n. 3686/2023/R/rif del 03/08/2023 con la quale sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia sono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI con separata evidenza:

- agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad € 1,50/utenza “UR1”;

- rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare/laghi/fiumi/bacini idrici, pari ad € 0,10/utenza “UR2”;

VISTO il DPCM 24/2025 pubblicato in data 13/03/2025 in GU (serie generale 60 con entrata in vigore 28/03/2025) e la successiva delibera di Arera n. 133/2025/R/rif che prevede l’istituzione dal primo gennaio 2025 della componente perequativa “UR3 – copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti” che inizialmente è posta pari a € 6/utenza;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe 2025 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) da finanziare con il tributo;

RICHIAMATO il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 riguardante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”, con il quale è stato stabilito lo stralcio dal 1° gennaio 2021 della categoria “n. 20” “Attività industriali con capannoni di produzione” di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché di tutte le attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile, in quanto superfici produttrici di rifiuti speciali non più soggette al regime di privativa comunale nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Provincie e dalle Città Metropolitane il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, di conseguenza, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del D. Lgs. n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme in materia di Canone Unico Patrimoniale, nello specifico non saranno più soggette a tariffa TARI le seguenti categorie di attività:

- cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli;
- cat. 29 Banchi di mercato;

VISTI gli allegati prospetti delle Tariffe TARI per l’anno 2025 (**Allegato 2**) contenenti:

- Tariffe utenze domestiche anno 2025;
- Tariffe utenze non domestiche anno 2025;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, pari ad Euro 1.090.319 come quantificato dal PEF secondo le regole previste da ARERA (MTR), come segue:

- Entrata da bollettazione, servizi integrativi e mercati (soggetti al Canone Unico Patrimoniale) Euro 1.064.656;
- Trasferimento statale per scuole Euro 9.011;
- Detrazione parte variabile (quota fatture di vendita) Euro 16.652;

RILEVATO che al fine di acquisire efficacia, le tariffe in materia di TARI devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, le stesse sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011,

convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019];

RITENUTO di fissare per l'anno 2025, ai sensi del Regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023 e conformemente a quanto previsto dall'Autorità dove le singole rate devono essere fissate ad intervalli regolari, le seguenti scadenze:

- prima rata al 30 Aprile 2025 (Acconto "1");
- seconda rata al 30 Settembre 2025 (Acconto "2");
- terza rata al 02 Dicembre 2025 (Saldo);

PREMESSO che a seguito della modifica dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, è stato previsto al comma 15 ter che le rate con scadenza fissata prima del 1° dicembre siano calcolate sulla base delle tariffe applicabili l'anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

PRECISATO che la prima emissione di acconto TARI (che prevede il pagamento nelle due rate 30 Aprile 2025 e 30 Settembre 2025) viene elaborata per un periodo di 9 mesi applicando le tariffe dell'anno precedente (come previsto dalla suindicata norma).

La seconda emissione di saldo con scadenza 02 Dicembre 2025 verrà elaborata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2025 per i restanti 3 mesi e con conguaglio sulla prima emissione;

DATO ATTO che è stato acquisito ed allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale il parere favorevole, in data 24/04/2024 dal Revisore di Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

VISTI:

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n.8 (Dotti Stefano, Toninelli Adriano Angelo, Tomasoni Gianmaria, Bragadina M.Carlotta, Zanoli Stefano, Seccamani Laura, Guarisco Chiara, Bassini Domenico) astenuti n.4 (Tolettini Massimo, Sala Laura, Parenti Paolo, Mazzotti Chiara), contrari 0, espressi per alzata di mano dal Sindaco e n.11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI CONFERMARE** il piano economico finanziario per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 per l'anno 2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della delibera Arera n.363/2021/R/rif MTR2 di cui al prospetto in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che prevede un costo complessivo per l'anno 2025 di € 1.090.319 meno le detrazioni di € 9.011 (contributo MIUR) e di € 16.652 (quota fatture di vendita) per un finale di € 1.064.656;
2. **DI APPROVARE**, altresì, le tariffe della TARI per l'anno 2025, tenuto conto dei criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, (**Allegato 2**) così dettagliato:
 - Tariffe utenze domestiche anno 2025;
 - Tariffe utenze non domestiche anno 2025;
3. **DI DARE ATTO** che nella determinazione delle tariffe 2025 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) finanziate con il tributo;
4. **DI FISSARE** per l'anno 2025, ai sensi del Regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023 e conformemente a quanto previsto dall'Autorità dove le singole rate devono essere fissate ad intervalli regolari, le seguenti scadenze:
 - prima rata al 30 Aprile 2025 (Acconto "1");
 - seconda rata al 30 Settembre 2025 (Acconto "2");
 - terza rata al 02 Dicembre 2025 (Saldo);
5. **DI TRASMETTERE** il Piano Economico Finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le reti, e l'Ambiente (ARERA) ai fini dell'approvazione;
6. **DI DELEGARE** il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria alla trasmissione telematica della presente deliberazione nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine del 14 ottobre, come previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale "*Amministrazione trasparente*" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare all'interno della Sezione di 1° livello, denominata "*Provvedimenti*", Sotto Sezione, rubricata "*Provvedimenti Organi indirizzo politico*";

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to: **Dott. STEFANO DOTTI**)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to: **Dott.ssa Francesca Di Nardo**)

Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 22
verrà pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-05-2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. dell'art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to: Dott.ssa Francesca Di Nardo)

**È copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29-04-2025.**

Verolanuova, 14-05-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 è stata pubblicata nelle forme
di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce
di vizi di legittimità o competenza.

Esecutiva ai sensi di legge.

Verolanuova, 24-05-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to: Dott.ssa Francesca Di Nardo)



COMUNE DI VEROLANUOVA
- Provincia di Brescia -

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 22 IN DATA 29-04-2025**

OGGETTO: CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 ANNUALITA' 2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI . APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - NUMERO RATE E SCADENZE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità tecnica della succitata proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to: Dott. Bruno Rivetti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità contabile della succitata proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to: Dott. Bruno Rivetti